

# PRATICA LAVORO

2017  
24

Anno XVIII, 9 dicembre 2017, n. 24 - Direzione e redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

## AGENDA LEGALE

- Gennaio 2018

## FLASH

- Riduzione dei premi per le imprese artigiane - Anno 2017
- F.I.S. - Riconoscimento della contribuzione versata dall'impresa cedente
- Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà - Novità per il 2018
- Smart working - Modello on-line

## NORME IN PRATICA

- Conguaglio di fine anno della tassazione degli anticipi dei premi di risultato

## TABELLE

- Addizionali regionali

00216653



5-000002-166532





Un solo portale,  
tutte le risposte.

## IPSOAinPratica

Da oggi in un unico punto di accesso potrai gestire tutti gli adempimenti in materia di **fisco, lavoro e attività economiche** con più rapidità e sicurezza operativa.



Con un solo click potrai:

- **Accedere a tutti i contenuti** delle soluzioni operative IPSOA inPratica
- Effettuare una ricerca trasversale per una visione completa ed interdisciplinare di ogni adempimento
- Essere sempre informato su tutte le novità, con la sezione **COSA CAMBIA**, direttamente collegata agli approfondimenti di ciascuna soluzione on line
- Consultare la sezione **COME FARE PER**, con schede operative dedicate agli impatti sulla gestione degli adempimenti di un determinato provvedimento o novità
- Ottenere in pochi minuti suggerimenti e spunti pratici con **I CORTI DI INPRATICA**, i video curati degli esperti Wolters Kluwer

[www.inpratica.ipsoa.it](http://www.inpratica.ipsoa.it)



Richiedi subito una prova gratuita di **InPratica** usando il tuo smartphone e inquadrando il codice QR.



**Wolters Kluwer**  
When you have to be right

<b>AGENDA LEGALE</b>	► <b>Scadenze Gennaio 2018</b> .....	<b>5</b>
<b>NOTIZIE FLASH</b>	► <b>Normativa</b> .....	<b>31</b>
	<b>Riduzione dei premi per le imprese artigiane - Anno 2017</b> .....	<b>31</b>
	► <b>Prassi</b> .....	<b>31</b>
	Domanda di rimborso per servizio di soccorso alpino e speleologico - Domanda online .....	<b>31</b>
	F.I.S. - Riconoscimento della contribuzione versata dall'impresa cedente .....	<b>31</b>
	Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà - Novità per il 2018 .....	<b>31</b>
	Smart working - Modello on-line .....	<b>31</b>
<b>NORME InPratica</b>	<b>Conguaglio di fine anno della tassazione degli anticipi dei premi di risultato</b> .....	<b>34</b>
<b>TABELLE</b>	<b>Addizionali regionali</b> <i>Anno 2017</i> .....	<b>40</b>

## PraticaLavoro

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3  
20142 Milano  
<http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,  
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,  
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,  
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsosa - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

Rotolito Lombarda S.p.A. - Via Sondrio, 3  
20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02/921951

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607  
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)  
art. 1, comma 1, DCB Milano  
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353  
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

### Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegaleindicitalia@wki.it](mailto:normativalegaleindicitalia@wki.it)  
[contratticollettiviindicitalia@wki.it](mailto:contratticollettiviindicitalia@wki.it)  
[redazione.lavoro.indicitalia@wki.it](mailto:redazione.lavoro.indicitalia@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

### Ipsosa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1  
Fax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
Tel. 02.82476.999  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
**Indicitalia Servizio Clienti**  
Tel. 06.20381238  
Fax 06.203815.45  
[assistenza.clienti.indicitalia@wki.it](mailto:assistenza.clienti.indicitalia@wki.it)  
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.  
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano  
Servizio Clienti: tel. 02 824761

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo  
[www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro](http://www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro)

### Italia

Abbonamento annuale € 225,00

### Estero

Abbonamento annuale € 450,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.  
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3  
20142 Milano, Italia

Egregio abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.**  
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142  
Milano (MI), Italia, titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via  
dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia, o  
inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

2

gennaio  
martedì

## Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2017 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

### ADEMPIMENTO ►

**Presentazione in via telematica**, tramite Entratel o Internet, delle **dichiarazioni dei redditi ed IRAP** Redditi 2017, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017.

Il D.L. n. 244/2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 19/2017 introduce una proroga di 15 giorni per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 19/2017.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **soggetti IRES** presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il modello REDDITI 2017 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi; tale modello **deve essere utilizzato per dichiarare i redditi** relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Si evidenzia che la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma indipendente, e non più con la dichiarazione unificata, direttamente alla regione o alla Provincia autonoma dove si trova il domicilio fiscale del contribuente.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- per via telematica, direttamente;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
- per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo.

Per la preparazione della dichiarazione da inviare, gli utenti, sia registrati a Fisconline che ad Entratel, devono utilizzare l'applicazione "Desktop telematico", prelevabile nella sezione "Software" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

*Presentazione telematica diretta*

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

*Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico*



Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

L'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento (prova della presentazione);
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

#### *Presentazione tramite società del gruppo*

Nell'ambito di gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

## Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### ADEMPIMENTO ►

I contribuenti obbligati al versamento delle ritenute e dell'IVA possono ravvedere **l'omesso o insufficiente versamento** entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 18 dicembre 2017.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 18 dicembre) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni connesse, è eseguito con **modalità telematiche** esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La risoluzione n. 68/2017 individua i codici tributo per i quali, in caso di compensazione orizzontale, è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei titolari di partita IVA.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai



Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

**10** gennaio  
mercoledì

## INPS - Versamento contributi lavoratori domestici

**ADEMPIMENTO** ►

Versamento trimestrale **contributi previdenziali**.

**SOGGETTI OBBLIGATI** ►

**Datori di lavoro** che hanno alle proprie dipendenze lavoratori **addetti ai servizi domestici e familiari**.

**FLUSSO DI LAVORO** ►

I contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- circuito "**Reti Amiche**";
- **online** sul sito Internet [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite carta di credito;
- **Contact Center** numero verde gratuito 803.164, con pagamento tramite carta di credito;
- **bollettino MAV** - Pagamento mediante avviso.



L'Inps, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvede all'invio generalizzato a tutti i datori di lavoro domestico di bollettini MAV utili per il pagamento dei contributi per l'anno 2011. Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell'importo richiesto nei MAV inviati, dal sito Internet è possibile ottenere l'immediata generazione di un altro MAV con importo conforme alle variazioni inserite. Anche per i contributi da lavoro domestico l'Istituto renderà disponibile l'attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.

Per tutte le modalità di pagamento è prevista la possibilità di doppia copia della ricevuta, per consentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore; nel caso di pagamento tramite MAV è prevista un'attestazione che il datore di lavoro deve completare con la data del pagamento, firmare e consegnare al lavoratore.

Nel caso di pagamento al Contact Center con carta di credito, sarà inviata una doppia ricevuta all'indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.

## Fondo A. Pastore (ex PREVIR) - Versamento contributi

### ADEMPIMENTO ►

Versamento trimestrale **premi** a favore dell'assicurazione polivalente supplementare - PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore - istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcommercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Aziende di **commercio, spedizione e trasporto**.

### FLUSSO DI LAVORO ►

L'Associazione Antonio Pastore invia alle aziende circa tre settimane prima della scadenza trimestrale il **bollettino PIA** precompilato con particolari codici identificativi per ciascuna posizione contributiva. Le aziende provvedono a trattenere dalla busta paga del dirigente le quote a suo carico, versandole con la procedura automatica di incasso (PIA) della Banca Nazionale del Lavoro.

## Fondo M. Besusso (FASDAC) - Versamento contributi

### ADEMPIMENTO ►

Versamento trimestrale dei **contributi assistenziali** per i dirigenti delle aziende commerciali, spedizione e trasporti.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Aziende di **commercio, spedizione e trasporto**.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Per il versamento si deve utilizzare il **mod. C/01**.

## Fondo M. Negri - Versamento contributi

### ADEMPIMENTO ►

Versamento trimestrale dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Aziende di **commercio, spedizione e trasporto**.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all'azienda nel mese precedente a quello del versamento trimestrale i **moduli prestampati di pagamento PIA** (procedura di incasso automatizzato) per l'accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro. I versamenti possono anche essere effettuati presso altri istituti di credito.

**15** gennaio  
lunedì**Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile****ADEMPIMENTO ►**

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67 per cento (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

**SOGGETTI OBBLIGATI ►**

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 ottobre 2017.

**FLUSSO DI LAVORO ►**

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 ottobre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67 per cento (un nono del minimo - 15 per cento), è eseguito con **modalità telematiche** esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 <b>Codice tributo</b>	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento.

Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice **8906**.

Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 <b>Codice tributo</b>	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA.



Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

## Assistenza fiscale sostituti d'imposta

### ADEMPIMENTO ►

Comunicazione dei **sostituti d'imposta** di voler prestare assistenza fiscale.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

I **sostituti d'imposta** che prestano l'assistenza fiscale.

Ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. n. 241/1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

### FLUSSO DI LAVORO ►

I **sostituti d'imposta** che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il **15 gennaio** di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

**16** gennaio  
martedì

## Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

### ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il **versamento delle ritenute**.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

- Società di capitali
  - enti commerciali di diritto pubblico o privato
  - enti non commerciali di diritto pubblico o privato
  - associazioni non riconosciute
  - consorzi
  - società non residenti
  - società di persone
  - associazioni per l'esercizio di arti e professioni
  - società di armamento
  - società di fatto
  - persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
  - condomini
- che hanno corrisposto nel mese **precedente**:
- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  - b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;
  - c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  - d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
  - e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).